

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 24-3252

L.R. 16/92 s.m.i., art. 6 bis. Criteri generali per la pubblicazione, da parte dell'EDISU, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'a.a. 2016/2017. Autorizzazione alla gestione dello stanziamento di bilancio ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. sui capitoli 168709 e 168653 del bilancio finanziario 2016/2018.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Cerutti:

La legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 s.m. i., art. 6 bis, prevede la determinazione da parte della Giunta Regionale dei criteri generali relativi ai bandi di concorso per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti universitari, su conforme parere della Commissione consiliare competente, e secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e s.m.i.

Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, avente ad oggetto "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", all'art. 8, comma 5, stabilisce che fino all'adozione del decreto di determinazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del D.P.C.M. 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

Il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) 14 luglio 2015 n. 486, nelle more dell'attuazione degli articoli 7 e 8 del suddetto Decreto legislativo n. 68/12, in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita di cui all'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2015, ha aggiornato gli importi minimi delle borse di studio per l'a.a. 2015/2016.

Il Decreto Ministeriale 23 marzo 2016 n. 174 fissa e aggiorna, per l'anno accademico 2016/2017, i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai bandi di concorso relativi alle borse di studio e altri benefici.

Il Decreto Ministeriale 4 maggio 2016 n. 294 conferma per l'anno accademico 2016/2017 gli importi minimi fissati con Decreto Ministeriale del 14 luglio 2015 n. 486.

Ai sensi della normativa vigente occorre pertanto definire, per l'anno accademico 2016/2017, le modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso agli studenti, capaci e meritevoli e privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e alle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli universitari, aventi sede legale in Piemonte.

Il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte (CORECO), nella seduta del 1 aprile 2016, ha espresso parere favorevole sui nuovi criteri previsti per l'anno accademico 2016/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 bis della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 s.m.i.

L'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, in data 12 aprile 2016, ha espresso parere favorevole sui citati criteri, ai sensi dell'art. 23 bis della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 s.m.i.

La VI Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte, nella seduta del 28 aprile 2016, ha espresso parere favorevole sui citati criteri, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 s.m.i. e sullo stanziamento complessivo delle risorse regionali relativo all'anno 2016.

All'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'a.a. 2016/2017, si farà fronte mediante le seguenti risorse finanziarie:

- somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2016/2017,
- somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti;
- risorse derivanti dal fondo integrativo statale per la concessione concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, ai sensi del D.P.C.M, 9 aprile 2001 (FIS)
- fondi regionali di cui al capitolo 168709/2016.

Preso atto delle precedenti assegnazioni , dei criteri per il riparto del FIS di cui all'articolo 16 del citato D.P.C.M, 9 aprile 2001, nonché dello stanziamento complessivo del fondo stesso che per l'anno 2016 è stato incrementato di euro 54.777.543, passando da euro 162.037.005 del 2015 ad euro 216.814.548,00, come indicato nel Decreto Ministeriale n. 174 del 23 marzo 2016, la quantificazione delle risorse statali a favore della Regione Piemonte per il 2016 sarà almeno pari alla somma di euro 10.253.926,30 in conformità con la ripartizione relativa all'anno 2015, definita nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato che in data 5 maggio 2016 la Conferenza Stato Regioni ha espresso parere favorevole sul suddetto schema.

Preso atto altresì della nota del MIUR prot. N. 0011514 del 04/05/2016 con la quale comunica che si è provveduto a erogare a favore della Regione Piemonte l'importo di euro 6.152.356,00 a titolo di primo acconto della quota spettante in relazione al FIS per l'anno 2016.

Preso atto che alla restante somma di euro 4.101.570,30 si darà copertura a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 168653/2017, anche tenuto conto della tempistica di erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'anno accademico 2016/2017.

Verificato che le risorse regionali pari a 17.300.000,00€ sono assicurate dallo stanziamento presente sul capitolo 168709/2016 del bilancio di previsione 2016.

Ritenuto, di approvare i "Criteri generali per la pubblicazione da parte dell' EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2016/2017 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari", contenuti nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante formale e sostanziale.

Visto il D.P.C.M. n. 159/2013, in vigore dal 2 gennaio 2015, che prevede nuove regole per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), che interessa gli studenti per il pagamento delle tasse universitarie, le agevolazioni e le eventuali richieste di borse di studio.

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”.

Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dell'art. 6 bis della Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 e s.m.i., i “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2016/2017 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari”, contenuti nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante formale e sostanziale;
- di stabilire che per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'a.a. 2016/2017, si farà fronte conseguenti risorse finanziarie:
 - somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2016/2017,
 - somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti;
 - risorse derivanti dal fondo integrativo statale per la concessione concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, ai sensi del D.P.C.M, 9 aprile 2001 (FIS)
 - fondi regionali di cui al capitolo 168709/2016.
- di prendere atto della previsione di copertura relativamente al trasferimento delle risorse statali pari a euro 10.253.926,30 di cui euro 6.152.356,00 a valere sul capitolo 168653/2016 ed euro 4.101.570,30 sul capitolo 168653 dell'annualità 2017;
- di autorizzare la gestione delle risorse sullo stanziamento del capitolo 168709/2016 per l'importo di Euro 17.300.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.lgs.118/2011 s.m.i;
- di dare atto che l'effettivo utilizzo delle graduatorie sarà conseguente ai trasferimenti che saranno disposti dal competente dirigente a valere sugli stanziamenti di cui ai capitoli 168653 e 168709 della spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione

*Criteria generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU
dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2016/2017
delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari*

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I criteri per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l'a.a. 2016/2017 sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", del decreto legislativo 68/2012 e della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo Studio Universitario".

2. Per prestazioni sociali agevolate (PSA), cui si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri, si intendono le borse di studio per la frequenza dei corsi universitari, i prestiti d'onore, le borse di studio integrative per la mobilità internazionale e i servizi abitativi.

*D.P.C.M. 9
aprile 2001
art. 2,
comma 1*

3. Le borse di studio sono annuali e si riferiscono all'anno accademico di iscrizione. Le borse vengono assegnate, per concorso, agli studenti iscritti ai corsi di studio e in possesso dei requisiti economici e di merito previsti. La partecipazione al concorso è rivolta agli studenti degli Atenei piemontesi, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA, -di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e Decreto Ministeriale 13 marzo 2013 n. 162- e agli studenti delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

4. Le borse di studio sono erogate anche agli iscritti ai corsi di dottorato istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari e di ruolo" e agli iscritti alle scuole di specializzazione che non beneficino di altre borse di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

5. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita con la L.R. 1 agosto 1996, n. 53, i soggetti di cui al seguente elenco:

a) gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio dell'EDISU;

b) gli studenti idonei inseriti nelle graduatorie dell'Ente, ma non beneficiari per esaurimento delle risorse;

c) gli studenti diversamente abili;

d) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica;

6. Le istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

*D. Lgs
68/2012
art9 c. 2*

7. Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private e iscritti alle scuole di specializzazione, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al momento della presentazione della domanda di rimborso, sono tenuti a dichiarare all'EDISU i dati relativi all'Attestazione ISEE per Corsi di Dottorato, secondo le modalità di cui alla sezione IV.

8. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni sul diritto allo studio sono integrate con la normativa riguardante l'autonomia didattica degli Atenei, art. 11 della legge 341 del 19 Novembre 1990 e s.m.i. avente ad oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e con D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 e con il D.M. 270 del 22 Ottobre 2004; alle disposizioni in commento si applicano le misure di razionalizzazione della finanza pubblica così come disposto dalla legge n. 549/1995 e s.m.i.

9. Il Decreto Ministeriale 23 marzo 2016 n. 174, ha adeguato i limiti ISEE/ISPE per l'accesso ai bandi di concorso.

10. Per quanto non espressamente indicato nei presenti criteri, l'EDISU è tenuto ad attenersi alle disposizioni di cui alla normativa nazionale di riferimento.

Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI

1. Alle borse di studio possono concorrere gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 Ottobre 2004 n. 270, dei corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999 e alle lauree ai sensi del D.M. 10 Gennaio 2002, n. 38 e D. M. 249 del 10 settembre 2010 degli Atenei e agli Istituti aventi sede legale in Piemonte:

- a) *corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;*
- b) *i corsi delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del D.lgs. 160/2006 come modificato dalla l. 111/2007;*
- c) *corsi di dottorato di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4 e al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, per gli studenti che non beneficiano della borsa di studio erogata dagli atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;*
- d) *i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al D.M. 10 gennaio 2002, n. 38;*
- e) *i corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999.*

2. Qualora vi sia un ampliamento dell'offerta formativa dei corsi di studio ammessi ai benefici, stabilita da norme dello Stato, la Regione Piemonte provvederà, con proprio atto a definire i criteri per l'adozione di bandi specifici per l'ammissione ai benefici a concorso.

3. Le borse di studio possono essere concesse agli studenti richiedenti, per l'anno al quale sono iscritti, purché dispongano dei requisiti di merito e di reddito richiesti e, per i corsi di laurea magistrale, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

4. Le borse di studio sono concesse per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi indicati al precedente comma 1, per la seguente durata a partire dall'anno di prima iscrizione:

LIVELLO	DURATA DEI BENEFICI	SEMESTRI AGGIUNTIVI <i>In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 Luglio dell'ultimo anno regolare di corso</i>
<i>Corsi di laurea</i>	6 SEMESTRI	1 (settimo semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	4 SEMESTRI	1 (quinto semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per ogni anno regolare di corso	1 semestre aggiuntivo
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione</i>	Per ogni anno regolare di corso *purché non beneficino di altre borse di studio	0

5. In caso di ripresa degli studi dopo un periodo di sospensione o congelamento della carriera, così come previsto nei Regolamenti degli Atenei, tale periodo non viene preso in considerazione e pertanto non incide negativamente sul conseguimento del requisito di merito, se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siamo stati compiuti atti di carriera universitaria (presentazione piano di studi, sostenimento esami ecc).

Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI

Art. 1 BORSA DI STUDIO

1. Le prestazioni sociali agevolate di cui beneficiano gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono le borse di studio, i servizi abitativi, i contributi per la mobilità internazionale e le borse di studio erogate direttamente dagli Atenei. D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 2 comma 1

2. La borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento dello studente nell'anno accademico di riferimento e viene concessa sulla base delle condizioni economiche e di merito dello studente. L'importo della borsa è differenziato sulla base:

- della tipologia dello studente;
- dei requisiti economici dello studente secondo quanto stabilito dalla Sezione IV.

3. Al fine di definire l'importo della borsa di studio, la condizione degli studenti medesimi è differenziata sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie: D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a, b, c

a) *studente in sede*: residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato o studente iscritto ai corsi teledidattici;

b) *studente pendolare*: residente in Comuni diversi da quello sede del corso di studi frequentato, che consentono il trasferimento quotidiano, con un tempo di percorrenza, mediante mezzi pubblici, di 60 minuti;

c) *studente fuori sede*: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di corso, o nei comuni nei pressi della sede di ateneo, per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

4. Per gli studenti vincitori di borsa, iscritti a tempo pieno, siano essi in sede, pendolari o fuori sede, la borsa di studio è costituita dall'erogazione di un importo in denaro e/o servizi differenziata sulla base della provenienza e dell'ISEE-Universitario, come meglio dettagliato nell'allegato A):

- *In sede, pendolari e fuori sede non richiedenti il servizio abitativo*: la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione presso i ristoranti EDISU Piemonte o servizi alternativi con EDISU convenzionati.

- *Fuori sede richiedenti servizio abitativo*: la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione e l'erogazione del servizio abitativo per 11 mesi (di valore pari a € 2.500,00). Agli studenti richiedenti il servizio abitativo che, per esaurimento dei posti, non possono beneficiare del servizio, viene erogato in aggiunta alla borsa di studio in denaro, l'importo equivalente al valore del servizio abitativo pari a 2.500,00 €, esclusivamente presentando l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato. Il contratto relativo al domicilio a titolo oneroso dello studente deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi, nell'anno accademico 2016/2017.

Qualora gli studenti non presentino tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti *pendolari*. Il contratto relativo al domicilio a titolo oneroso dello studente deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi, nell'anno accademico 2016/2017.

5. Gli studenti che rinunciano al posto letto, per mantenere l'importo in denaro previsto per i fuori sede non richiedenti il servizio abitativo, devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato. Qualora gli studenti non

presentino tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti *pendolari*.

6. Gli studenti idonei alla borsa di studio, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio ristorazione secondo le seguenti differenziazioni e come meglio dettagliato nell'allegato A):

- *Studenti iscritti al primo anno di corso*: a questi studenti si applicano le tariffe per gli studenti beneficiari di borsa, che per l'a.a. 2016/2017 sono fissate in € 2,50 per il pasto completo, in € 1,70 per il pasto ridotto e in € 1,80 per il piatto unico.

- *Studenti iscritti ad anni successivi al primo*: sono ammessi a fruire gratuitamente, per l'a.a. 2016/2017, di un pasto giornaliero nei servizi ristorazione dell'EDISU o con l'EDISU convenzionati.

D.P.C.M. 9
aprile
2001, art.
11, comm
4

7. Possono concorrere alla borsa di studio sia gli studenti iscritti a tempo pieno che a tempo parziale.

8. L'importo in denaro della borsa di studio, differenziato sulla base delle tabelle di cui all'allegato A), è erogato in due rate.

D.P.C.M. 9
aprile
2001, art
4, comma
13

8.1 Studenti iscritti al *primo anno* di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:

- la prima rata, pari al 25% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2016;

- la seconda rata, pari al 75% dell'importo, sarà erogata nel mese di novembre 2017, qualora lo studente consegua entro il 10 agosto 2017 i crediti previsti nella sezione riguardante i requisiti di merito e li autocertifichi entro le scadenze previste dal bando di concorso. L'erogazione della seconda rata potrà essere anticipata al mese di giugno 2017 qualora lo studente consegua e autocertifichi i crediti richiesti entro il 30 aprile 2017, ai sensi del DPR 445/2000, entro i termini previsti dal bando di concorso.

Qualora lo studente iscritto a tempo pieno consegua un minimo di 10 crediti entro il 28 febbraio 2017 e li autocertifichi entro il 30 aprile 2017, potrà ricevere nel mese di giugno 2017 un anticipo della seconda rata pari al 25% dell'importo totale della borsa di studio. Tale importo verrà revocato se lo studente non consegue i crediti previsti per la seconda rata entro il 10 agosto 2017.

Ove si verifichi tale ipotesi, il saldo del mese di novembre 2017 sarà del 50% dell'importo totale della borsa di studio.

8.2 Studenti iscritti agli *anni successivi* dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2016;

- la seconda rata, pari al restante 50% dell'importo sarà erogata entro il 30 giugno 2017.

9. La prima rata della borsa, concessa agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, è da ritenersi già erogata nel caso in cui lo studente, nel medesimo anno accademico, risulti beneficiario della borsa di studio relativa al settimo semestre del corso di laurea; la seconda rata è erogata secondo i criteri di merito, previsti per gli iscritti al primo anno di laurea magistrale nei termini di cui al precedente punto 8.1.

10. Nel caso in cui lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea magistrale non raggiunga i requisiti di merito richiesti per l'erogazione della seconda rata, il beneficio relativo al settimo semestre del corso di laurea resta acquisito a tutti gli effetti. Tale beneficio resta acquisito anche per gli studenti, iscritti al primo anno di laurea magistrale, risultati idonei, ma non beneficiari di borsa per mancanza di risorse.

11. Ad ogni studente possono essere erogate un massimo di due rate di borsa di studio per anno accademico. Gli studenti che presentano domanda di borsa di studio su due livelli di corso

differenti, non possono cumulare l'erogazione della prima rata della borsa di studio su un livello con due rate di borsa sul nuovo corso di studi. Per detto livello è previsto il pagamento di un'unica rata di borsa di studio.

12. Gli studenti che risultino beneficiari della borsa del settimo semestre, iscritti al I anno di corso di laurea magistrale, per poter ottenere la II rata relativa al I anno del nuovo corso di studi, dovranno attenersi a quanto stabilito per l'ammissione ai benefici per gli studenti iscritti al primo anno.

Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO

1. Per ottenere il beneficio del servizio abitativo vengono richieste le stesse condizioni di reddito e di merito necessarie per l'ammissione alle borse di studio. Gli studenti che possono richiedere tale beneficio sono i fuori sede.

2. Gli studenti ai quali è assegnato il posto letto sono sottoposti al regime dei controlli previsto per gli studenti che richiedono la sola borsa di studio.

3. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio vincitori di posto letto in residenza EDISU, che non conseguano, alla data del 10 agosto 2017, il requisito di merito richiesto, devono lasciare il posto letto e qualora non lo conseguano entro la data del 30 novembre 2017 devono restituire, per il servizio abitativo fruito, l'importo relativo al periodo fruito corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri. Viene prevista la possibilità di concedere una proroga di tre mesi alle condizioni previste per la borsa di studio di cui alla successiva Sezione VI, art. 2 punto 5.

4. Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale, beneficiari della borsa di studio e già fruitori del posto letto, che non hanno superato l'esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente e che non sono stati ammessi ai corsi di studio, sono tenuti a lasciare il posto letto occupato e a corrispondere l'importo derivante dal costo dello stesso per il periodo di permanenza in residenza, corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

5. Agli studenti già beneficiari di servizio abitativo in qualità di settimo semestre, che conseguono la laurea entro la prima sessione utile prevista dai corsi di studio o anticipano il conseguimento del titolo, il posto letto è riassegnato per il primo anno di laurea magistrale.

6. Agli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea magistrale risultati vincitori di servizio abitativo nelle graduatorie definitive di febbraio 2017 e maggio 2017, già beneficiari del servizio abitativo in qualità di settimo semestre del corso di laurea, il posto letto viene mantenuto e riassegnato per il primo anno di corso di laurea magistrale.

7. Agli studenti fuori sede risultati idonei alla borsa, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, è riconosciuto, qualora sia disponibile, il posto letto nelle residenze dell'EDISU o convenzionate con l'Ente.

8. Nel caso di passaggi di dipartimento o di corso di studio, gli studenti, già fruitori del servizio abitativo, che a seguito del riconoscimento formale del requisito di merito da parte della struttura didattica di riferimento, non risultino in possesso dei requisiti di merito richiesti per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, sono tenuti a lasciare il posto letto e a corrispondere l'importo relativo al periodo fruito corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

9. Gli studenti beneficiari di posto letto, che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, devono lasciare il posto letto entro 10 giorni dal conseguimento della laurea. Nessun rimborso è dovuto relativamente ai mesi non fruiti dalla data di dismissione dalla residenza al 31 marzo 2017. Qualora gli studenti non lascino la residenza entro i 10 giorni dovranno pagare per il

periodo in cui hanno usufruito del servizio abitativo, pur non avendone più diritto, un importo pari alla tariffa residenzialità.

10. Gli studenti che intendono rimanere nelle residenze dell'EDISU anche per il mese di agosto 2017 sono tenuti al pagamento della tariffa di € 7,57 giornalieri.

Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate del DPCM 159/2013 in materia di ISEE e sulla base dei seguenti ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09.04.2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.

2. Fatto salvo quanto previsto nella Sezione I comma 9, per l'accesso alle borse di studio l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP). Tale indicatore ISEE non può superare il limite di € 23.000,00, secondo gli scaglioni previsti nell'allegato A). Sono comunque esclusi dal beneficio gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), superi il limite di € 50.000,00

*D.M.
174/2016*

3. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le *prestazioni per il diritto allo studio universitario* trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal DPCM 159/2013, con particolare riferimento all'art. 8. Ai sensi dell'art. 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

*DPCM
159/2013*

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, devono presentare *l'Attestazione ISEE per Corsi di Dottorato*

4. Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti italiani e stranieri per le procedure inerenti la compilazione della DSU, Attestazione ISEE e documentazione relativa, EDISU può stipulare apposite convenzioni con centri CAAF presenti sul territorio Piemontese.

Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI

Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, alle borse di studio, e ai servizi abitativi, sulla base dei requisiti di reddito e merito richiesti e secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici.

2. Per quanto concerne la definizione della condizione economica degli studenti stranieri si applica quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DPCM 159/2013, secondo il quale la stessa viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale richiamato dal citato art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012, si applicano, in via transitoria, le disposizioni previste dall'art. 5, commi 7, 8, 9, 10 e dall'art. 13 DPCM 9 aprile 2001 in merito all'individuazione dei redditi e patrimoni posseduti all'estero per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea. In particolare, per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea, i redditi da valutare per la definizione dell'indicatore della situazione economica

*DPCM
159/2013 art.
8 comma 5*

equivalente all'estero si riferiscono all'anno precedente alla presentazione della domanda, in analogia a quanto stabilito per i patrimoni dal citato art. 5 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001.

3. Per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea, iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea magistrale a ciclo unico, il diritto ai benefici per il diritto allo studio viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito, come definiti nella successiva sezione VII, senza un'ulteriore certificazione delle condizioni economiche.

4. Gli studenti stranieri, fatto salvo che il nucleo familiare dello studente richiedente risieda regolarmente in Italia, sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia.

Art. 2 PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. L'EDISU è autorizzato ad accettare le domande degli studenti Extra-UE che, alla data di scadenza dei bandi, non abbiano ancora ottenuto gli esiti delle prove di lingua e dei test di ammissione ai corsi di studio. *D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 4*

2. L'EDISU è autorizzato ad accettare le domande degli studenti Extra-UE che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, non abbiano ancora il permesso di soggiorno ma abbiano intrapreso la procedura per il rilascio dello stesso.

3. Ai fini della conferma della borsa di studio per merito e, per i fuori sede, del posto letto, si fa riferimento a quanto disposto per i requisiti di merito dello studente negli appositi articoli.

4. Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE (ISEE Parificato), secondo le modalità operative di cui alla sezione IV punto 4, i dati economici, la composizione del nucleo familiare e la condizione reddituale e patrimoniale degli studenti Extra-UE il cui nucleo familiare produce redditi e/o patrimoni all'estero, è valutata secondo quanto dichiarato nella documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono prodotti e i patrimoni posseduti. Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, e comunque, in accordo con le disposizioni normative vigenti in materia al momento della pubblicazione dei bandi di concorso.

5. Per gli studenti comunitari la presentazione della domanda per ottenere i benefici per il diritto allo studio è subordinata alle regole relative alla certificazione dei requisiti economici e di merito ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i.

6. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito con decreto del Ministro, emanato annualmente d'intesa con il Ministro degli Affari esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata: *D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 5*

a) sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti iscritti ai primi anni di corso tale certificazione può essere rilasciata anche dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri negli atenei italiani; l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca;

b) per gli studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, la certificazione può essere rilasciata dalla predetta università;

c) lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi prodotti e i patrimoni posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste alla sezione relativa ai requisiti economici.

7. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, apolidi o sottoposti a regime di protezione sussidiaria, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni *D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 5*

eventualmente detenuti in Italia. Qualora vengano previsti altri status oltre quelli sopra citati verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione.

8. Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare regolarmente residente in Italia presentano la DSU per attestare la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia (ISEE universitario). Qualora solo un genitore risieda in Italia, i redditi e patrimoni relativi al componente il nucleo che risiede all'estero devono essere sommati all'ISEE universitario attestante la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia. Detta disposizione si applica anche per gli studenti stranieri, appartenenti all'Unione Europea.

Cfr. D.P.R. 445/2000, art. 46

Art. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REQUISITI DI MERITO

1. Ai fini della durata di concessione del beneficio l'anno di prima iscrizione degli studenti Extra-UE, ai quali l'Ateneo piemontese abbia riconosciuto dei crediti acquisiti presso Atenei di Paesi esteri, è determinato con riferimento al numero di crediti richiesto per l'idoneità al beneficio.

2. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sulla base dei crediti riconosciuti dall'Ateneo, la corresponsione della seconda rata di borsa di studio è subordinata al conseguimento di 20 CFU per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale entro il 10 agosto 2017, e alla loro autocertificazione entro le scadenze previste dal bando di concorso. Se non conseguono i suddetti crediti entro il 30 novembre 2017, verrà loro revocata la borsa di studio.

Sez. VI. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che presentino, oltre i requisiti relativi alla condizione economica, anche i requisiti di merito e, se previsti, specifici obblighi formativi.

D.M. 3 novembre 1999 n. 509, art. 6 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 6.

2. I requisiti di merito necessari per richiedere la *borsa di studio* e, se fuori sede, il servizio abitativo presso una residenza EDISU, vengono calcolati sulla base dei crediti formativi acquisiti dallo studente senza tenere conto di crediti derivanti da debiti formativi, crediti in sovrannumero, crediti derivanti da moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale, corsi singoli. Qualora i corsi singoli vengano riconosciuti al momento dell'iscrizione ad un regolare corso di studi, la durata della concessione del beneficio seguirà quanto disposto all'art. 3 della precedente Sezione V per il riconoscimento dei crediti acquisiti presso Atenei esteri.

3. Per gli studenti che effettuano passaggi di dipartimento o di corso di studi, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento, entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso dell' EDISU.

4. Per gli studenti che intendono iscriversi agli Atenei piemontesi, provenendo da altri Atenei, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso EDISU.

5. Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale, l'EDISU, ai fini della valutazione del merito, tiene conto esclusivamente di quanto formalmente certificato dagli Atenei, entro la scadenza che sarà stabilita dal Bando.

6. Per il conseguimento dei requisiti di merito -per una sola volta nella propria carriera del corso di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico- in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, lo studente può utilizzare un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato e delle modalità di iscrizione, come dettagliato agli articoli 2 e 3, commi 7 della presente sezione.

7. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che non hanno usufruito del bonus, o che ne hanno usufruito parzialmente nel corso della laurea di I livello, possono avvalersene per il conseguimento dei benefici nella laurea magistrale. L'utilizzo del bonus non è consentito:

- agli studenti provenienti dal vecchio ordinamento;
- agli studenti che non hanno conseguito la laurea presso un ateneo italiano;
- agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per il raggiungimento dei CFU necessari ai fini dell'ottenimento della seconda rata;
- agli studenti che presentano domanda di conferma per "merito".

8. La valutazione dei requisiti di merito viene effettuata tenendo conto dell'anno di iscrizione del richiedente a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta a un corso nel medesimo livello, e comunque valutando il tipo di percorso formativo intrapreso. In caso di sospensione, interruzione o congelamento di carriera si rimanda a quanto disposto al punto 5 della Sezione II.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI -

1. I requisiti di merito per gli iscritti ai primi anni dei corsi di studio sono disciplinati secondo le norme stabilite dai Bandi dell'EDISU e devono essere conseguiti, *ex post*, entro il 10 Agosto dell'anno 2017. I requisiti gravano sulla corresponsione della II rata della borsa secondo le seguenti indicazioni relative ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2017 per l'ottenimento della II rata di Borsa di Studio
<i>Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per gli studenti iscritti per la prima volta al I anno di corso, la seconda rata della borsa è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
Corsi di laurea magistrale	La seconda rata della borsa è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99 e del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	La II rata della borsa di studio viene corrisposta a fronte del raggiungimento dei requisiti di merito stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici e come meglio dettagliato nei bandi di concorso dell'Ente.

2. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno possono concorrere alla concessione delle borse di studio purché siano ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici e presentino i requisiti di reddito.

3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali non abbiano conseguito, entro il 30 Novembre 2017, i crediti previsti dal comma 1 per l'ottenimento della seconda rata, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

4. In caso di revoca, lo studente deve restituire, con le modalità e nei tempi indicati da EDISU nei Bandi di concorso, la prima rata della borsa di studio erogata in denaro e l'importo relativo al servizio abitativo fruito corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

5. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre 2017, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (20 crediti), nei seguenti casi:

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda
- b) ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni, o malattia prolungata, del richiedente la borsa di studio
- c) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali

Per la nascita di un figlio il termine ultimo del 30 novembre 2017, viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo studente che intende richiedere la proroga deve presentare all'EDISU regolare domanda, allegando la documentazione comprovante tale condizione, entro il 15 dicembre 2017.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO -

6. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito, anche mediante l'utilizzo del bonus, alla data del 10 Agosto 2016, i requisiti di merito, verificati *ex post*, mediante controlli con gli Atenei, di seguito indicati per quanto attiene ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2016
<i>Corsi di laurea</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti; b) per il terzo anno, 80 crediti. c) per il settimo semestre, 135 crediti.
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	a) per il secondo anno, 30 crediti; b) per il quinto semestre, 80 crediti; i limiti di cui alla lettera a) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 80 crediti; c) per il quarto anno, 135 crediti; d) per il quinto anno, 190 crediti; e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti; f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
<i>Dottorato di Ricerca e scuole di Specializzazione</i>	I requisiti di merito necessari per l'ammissione all'anno accademico successivo.
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	a) possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella esami/crediti convenzionali adottata dall'EDISU per l'a.a. 2016/17. L'EDISU è tenuto a comunicare alla Regione variazioni sostanziali dei corsi di cui alle tabelle sopra citate sulla base di quanto comunicato annualmente dagli Atenei.

D.P.C.M. 9
aprile
2001, art.
6

7. Modalità di assegnazione del bonus:

- a) 5 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

- CONFERMA DEI BENEFICI -

8. La *conferma dei benefici per merito* è rivolta agli studenti iscritti agli anni successivi al primo (compresi gli ulteriori semestri) dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e al primo anno dei corsi di laurea magistrale. Tali studenti hanno la precedenza per l'assegnazione della borsa di studio e, per i fuori sede, anche del servizio abitativo. I requisiti di merito richiesti sono differenziati, fermi restando i requisiti di reddito richiesti, in ragione di quanto disposto dal successivo comma 9.

9. Per l'a.a. 2016/17 possono accedere alla conferma del beneficio per merito, gli studenti già vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo nell'a.a. 2015/16 che, alla data del 10 agosto 2016 abbiano conseguito il numero di crediti indicati nella seguente tabella:

Corso di studio	Conferma benefici dell'anno precedente per merito
<i>Corsi di Laurea</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il settimo semestre, 150 crediti;
<i>Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il quarto anno, 150 crediti; d) per il quinto anno, 210 crediti; e) per l'undicesimo semestre, 270 crediti; f) per il sesto anno, ove previsto, 270 crediti; g) per il tredicesimo semestre, 330 crediti.
<i>Corsi di Laurea Magistrale</i>	a) per il primo anno, conseguimento della laurea entro il 31 luglio 2016. a) per il secondo anno, 40 crediti; b) per il quinto semestre, 90 crediti; c) i limiti di cui alla lettera b) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	a) in possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella crediti convenzionali adottata dall'EDISU per l'a.a. 2016/17. L'EDISU è tenuto a comunicare alla Regione variazioni sostanziali dei corsi di cui alla tabella sopra citata sulla base di quanto comunicato annualmente dagli Atenei ad EDISU.

10. Agli studenti che hanno presentato domanda per la conferma dei benefici per merito entro le date previste dal Bando, l'EDISU eroga la prima rata di borsa di studio entro il 31 dicembre 2016 e assegna il posto letto a partire dal 1° ottobre 2016.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

1. La borsa di studio, consistente esclusivamente nell'erogazione di un importo in denaro, è concessa agli studenti iscritti a tempo parziale per la prima volta ai corsi di studio degli Atenei aventi sede legale in Piemonte, per un periodo pari alla durata regolare del corso di studi.

2. Per la borsa di studio, agli studenti iscritti a tempo parziale sono richiesti gli stessi requisiti economici previsti per gli studenti a tempo pieno.

- PRIMI ANNI-

3. La seconda rata della borsa di studio è corrisposta ai beneficiari di borsa di studio, iscritti ai corsi di laurea, che abbiano conseguito entro il 10 agosto 2017 almeno 11 crediti, secondo la rateizzazione prevista per gli studenti iscritti a tempo pieno, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto 8.1 della sezione III.

4. La borsa è revocata agli studenti beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea i quali, entro il 30 novembre 2017, non abbiano conseguito almeno 11 crediti.

5. In caso di revoca della borsa, lo studente deve restituire la prima rata della borsa con le modalità e nei tempi indicati dall'EDISU.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (11 crediti) nei casi e secondo le modalità previste dal precedente art. 2, punto 5.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

7. Per richiedere la borsa di studio per gli anni successivi al primo lo studente deve possedere i seguenti requisiti di merito, valutati *ex post*, conseguiti entro il 10 agosto 2016:

a) per il secondo anno 16 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno 52 crediti.

8. Modalità di assegnazione del bonus:

a) 3 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 6 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico.

Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU pubblica i bandi di concorso per le borse di studio e provvede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive secondo le procedure e i termini fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

2. Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, secondo i termini di legge ed entro le scadenze fissate dai Bandi dell'EDISU. ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 4,

3. Per gli studenti che prevedono di conseguire la laurea nel corso del settimo semestre, entro il 31 marzo 2017, e di iscriversi, qualora consentito dalle rispettivi dipartimenti, nel corso del medesimo semestre al primo anno dei corsi di laurea magistrale, l'EDISU indica nei Bandi apposite modalità e scadenze per la presentazione della domanda di borsa di studio alle quali si attiene per la collocazione in graduatoria e per l'erogazione della borsa di studio.

4. La DSU per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE universitario) viene presentata da tutti gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia, o che hanno un familiare iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). DPCM 159/2012

5. Le dichiarazioni riguardanti redditi e patrimoni posseduti all'estero da cittadini stranieri non residenti in Italia vengono rilasciate le disposizioni della precedente Sezione V "Disposizioni per studenti stranieri".

6. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto e la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento dell'importo sulla II rata.

7. Le borse di studio assegnate dall'EDISU non possono essere cumulate con altro analogo beneficio, ad eccezione di quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

8. Il richiedente è tenuto a dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della borsa di studio, possono essere eseguiti da EDISU tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi del DPCM 159/2013, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui al DPR 445/2000 e tutti gli adempimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

*DPCM
159/2013
3
art. 11*

9. I CAAF, in qualità di soggetti preposti a recepire le informazioni autodichiarate al fine del calcolo della DSU, trasmettono in via telematica al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, entro 4 giorni lavorativi, i dati dichiarati e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati e già presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all'INPS, unitamente al valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare. L'INPS procede altresì al controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità; determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi e lo rilascia secondo le modalità previste dall'art 11, comma 4 del DPCM 159/2013.

10. L'EDISU effettua i controlli volti ad accertare le dichiarazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 10 comma 7 del DPCM 159/2013, inerenti lo stato di famiglia del richiedente l'ISEE universitario. In caso di difformità tra il nucleo familiare dichiarato e quello accertato, EDISU provvede alla verifica dei dati presenti sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e implementa l'attestazione recepita con i nuovi dati acquisiti. EDISU costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti che usufruiscono delle prestazioni erogate dall'Ente.

11. L'EDISU controlla la veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, verificando il 100% delle dichiarazioni relative a studenti che beneficiano della borsa di studio o altri servizi del diritto allo studio.

12. Il richiedente che presenti dichiarazioni non veritiere decade dai benefici o servizi indebitamente fruiti e conseguiti, è soggetto alla restituzione della somma erogata e all'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quanto percepito, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. In tal caso lo studente perderà inoltre il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

*D. Lgs
68/2012
art. 10*

13. EDISU effettua presso gli Atenei controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti richiedenti il beneficio, relativamente all'accertamento delle condizioni di iscrizione e merito. Tali controlli, effettuati dalla data di scadenza di presentazione delle domande, si concludono con il pagamento della seconda rata di borsa. Sono comunque possibili controlli successivi all'erogazione della borsa di studio anche a seguito di segnalazioni da parte degli Atenei.

Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie vengono formulate in modo tale da erogare a ciascun Ateneo la medesima percentuale di borse di studio in rapporto agli aventi diritto.

Per quanto attiene ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, le borse vengono assegnate con riferimento al numero di domande presentate entro i termini di scadenza previsti dal bando di concorso dell'EDISU.

2. Le borse di studio erogate per ogni Ateneo vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- a) 15% agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che non sono in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito, dottorato e scuole di specializzazione. La distribuzione viene fatta per livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato, scuole di specializzazione) e all'interno di ogni livello ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario. A parità di ISEE Universitario la minore età costituisce titolo preferenziale;
- b) 85% agli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale (vincitori di borsa a.a. 2015/16 in possesso dei crediti previsti dalla tabella di cui all'art.2 comma 9 della precedente Sezione VI) e agli studenti iscritti ai primi anni di laurea magistrale in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito (vincitori di borsa a.a. 2015/16 in qualità di terzo anno di laurea), nel seguente ordine di priorità:
 - i. Conferme per Merito anni successivi al primo comprensivi di settimo semestre e settimo semestre + primo anno di laurea magistrale. La graduatoria è ordinata per punteggio decrescente. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario inferiore; a parità di ISEE Universitario la minore età costituisce titolo di precedenza.
 - ii. Conferme per Merito primi anni di laurea magistrale (vincitori di borsa di studio a.a. 2015/16 in qualità di terzo anno di laurea con conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2016). La graduatoria è ordinata per ISEE Universitario crescente. A parità di ISEE Universitario la minore età costituisce titolo di precedenza.
 - iii. Anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale non in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito. Le graduatorie sono formulate, per ogni singolo Ateneo, per livello di corso e dipartimento frequentati, in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario inferiore; a parità di ISEE Universitario la minore età costituisce titolo di precedenza. Per i dottorati e la scuola di specializzazioni legali, la graduatoria viene formulata per tipo corso (dottorato, scuole di specializzazione) in ordine crescente di ISEE Dottorati; a parità di ISEE Dottorati la minore età costituisce titolo di precedenza.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea con impegno part-time, il punteggio viene calcolato moltiplicando il punteggio reale per il coefficiente 1,53 già applicato per individuare i requisiti minimi di merito rispetto a quelli richiesti dal DPCM 9 aprile 2001 in caso di iscrizione full time.

3. Nel caso in cui risultino beneficiari tutti gli studenti di cui la precedente comma 2 b), le eventuali risorse eccedenti saranno rese disponibili ai soggetti di cui al precedente comma 2 a).

4. Per la valutazione del merito, di cui alla sezione VI, si tiene conto del numero di crediti acquisiti, delle votazioni conseguite e del numero di anni di corso maturati a partire dall'anno di prima iscrizione a corsi universitari del medesimo livello, compreso quello per cui si richiede il beneficio.

5. Il punteggio di merito viene determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria viene determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente l'anno a cui lo studente si iscrive diminuito di un'unità.

6. Per essere inseriti nelle graduatorie definitive di dicembre 2016, relative al primo anno di laurea magistrale, gli studenti devono conseguire la laurea entro il 31 luglio 2016 e perfezionare la propria iscrizione a un corso di laurea magistrale entro i termini stabiliti dal bando di concorso dell'EDISU.

7. L'EDISU provvede a pubblicare una graduatoria per gli studenti richiedenti la borsa in qualità di settimo semestre e primo anno di laurea magistrale che risultino idonei alla borsa relativa al primo anno di laurea magistrale alla data del 31 dicembre 2016 e una per gli studenti che risultino idonei alla data del 31 marzo 2017.

8. Le graduatorie definitive di Febbraio 2017 e di Maggio 2017, relative al primo anno di laurea magistrale, vengono suddivise per ateneo di appartenenza, senza differenziazione per dipartimento, in modo crescente rispetto all'ISEE universitario; a parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

9. Le graduatorie del servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio dai precedenti commi del presente articolo, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

Solo per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, il numero di posti letto è determinato in proporzione al numero di domanda di servizio abitativo presentate per l'a.a. 2015/16.

Agli studenti Extra-UE iscritti al primo anno dei corsi, risultati idonei nelle rispettive graduatorie, è riservato il 15% dei posti letto spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti al primo anno.

10. A conclusione delle ripartizioni effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, nell'eventualità di residua disponibilità, l'EDISU procede nell'assegnazione di posti letto agli studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di studio, fino ad esaurimento delle graduatorie.

Sez.VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU, per garantire l'accesso e la prosecuzione del percorso universitario agli studenti diversamente abili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, desunta da idonea certificazione rilasciata dall'ente tenuto al riconoscimento della stessa, promuove azioni rivolte al soddisfacimento dei loro bisogni, col coordinamento degli Atenei e delle istituzioni competenti, nonché con i soggetti che operano nel settore.

*D.P.C.M. 9
aprile 2001,
art. 14.*

2. Al fine di agevolare l'inserimento degli studenti disabili all'interno delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e del servizio abitativo, gli indicatori economici vengono calcolati aumentando la scala di equivalenza di un valore di 1,05.

3. Il punteggio viene determinato moltiplicando il punteggio di graduatoria, ottenuto secondo quanto indicato all'art.2 comma 4 della sezione VII, per il coefficiente di 1,67, nel rispetto della riduzione del 40% dei crediti minimi richiesti dall'art 6 del DPCM 9 aprile 2001, come stabilito dal comma 2 dell'art. 14 del DPCM medesimo.

4. I requisiti di merito necessari per l'ammissione, la conferma della borsa per merito sono stabiliti nei successivi articoli 2 e 3.

5. Gli studenti diversamente abili che frequentano un dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione, sono ammessi a partecipare alla borsa per gli anni pari alla durata legale del corso di studi frequentato.

6. Al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché la realizzazione di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio, l'importo della borsa di studio è incrementato fino ad un massimo di € 3.000,00, su richiesta dello studente e sulla base di progetti dei singoli Atenei. Tale incremento viene erogato prioritariamente in servizi.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, assegnatari di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione o alla revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. La durata dei benefici e la verifica dei requisiti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo vengono calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione e in particolare secondo la seguente tabella:

Tabella 1 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Durata dei benefici per il servizio abitativo	Crediti conseguiti al 10 agosto 2016
<i>Corsi di Laurea</i>	9 SEMESTRI	10 SEMESTRI	1°-6° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 7°-8° semestre: 81 CFU 9° semestre: 108 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	7 SEMESTRI	8 SEMESTRI	1°-4° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 5°-6° sem.: 48 CFU 7° sem.: 72 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	15 SEMESTRI	16 SEMESTRI	1°-10° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 11°-12°sem.: 147 CFU 13°-14° sem.: 180 CFU 15°sem.: 213 CFU
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione</i>	Per la durata legale del corso di studi	Per la durata legale del corso di studi	
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	per ogni anno di corso fino ad esaurimento + 2 anni aggiuntivi	1 anno aggiuntivo al conseguimento di almeno l'80%(arrotondati per difetto) dei CFU convenzionali previsti dal piano di studi.	Ai sensi di quanto stabilito dal DPCM 2001, art. 14, comma 5, lettere a,b,c,d,e eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.

3. Sono confermati per l'a.a. 2016/2017 la borsa di studio e, per i fuori sede, il posto letto, agli studenti già assegnatari del beneficio nell'a.a. 2015/2016 che rinnovino la richiesta e, alla data del 10 agosto 2016 risultino aver conseguito i requisiti di merito alla tabella di cui sopra.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

-PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, assegnatari di borsa di studio, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della borsa o la revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti a tempo parziale sono subordinati alle disposizioni sotto riportate in tabella:

Tabella 2 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Crediti conseguiti al 10 agosto 2016
<i>Corsi di laurea</i>	7 SEMESTRI	1°-2° sem.: nessun requisito; 3°-4° sem.: 14 CFU + eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi; 5°-6° sem.: 42 CFU; 7° sem: 70 CFU.

Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

1. Gli studenti che beneficiano di borsa di studio EDISU hanno diritto ad una integrazione della borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, sia per programmi promossi dall'Unione Europea, sia per programmi non comunitari; gli studenti possono richiedere tale integrazione solo qualora partecipino ai programmi di mobilità per studio o tirocinio nello stesso anno in cui risultino beneficiari della borsa e solo a fronte della partecipazione a programmi che abbiano un riconoscimento accademico in termini di CFU nell'ambito del proprio corso di laurea o per la predisposizione della tesi di laurea.

2. Tale integrazione può essere concessa anche agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, beneficiari di borsa di studio erogata dall'ente e non beneficiari di borsa di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

3. A tal fine è concessa ai borsisti una integrazione della borsa di studio di importo pari a 615,00 € su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'ateneo piemontese che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

4. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa a valere sui fondi dell'Unione Europea.

5. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 150,00 € per i paesi europei e sino all'importo di 520,00 € per i paesi extraeuropei.

*D.P.C.M. 9
aprile 2001
art. 10*

6. I contributi sono erogati in due soluzioni:

- la prima pari al 90% dell'importo relativo ai mesi di permanenza, prima dell'avvio del programma di mobilità;
- la seconda, pari alla somma del 10% rimanente e delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma. In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità intera diviso per 30 giorni e moltiplicato per i giorni effettivi di permanenza, analogamente al metodo di calcolo adottato dagli Atenei.

7. Gli studenti beneficiari di tale integrazione, che, a seguito dell'assegnazione del contributo, interrompono il programma di mobilità internazionale, sono tenuti a restituire le somme relative ai mesi di soggiorno estero non fruito, e comunque secondo quanto disposto dal relativo regolamento dell'Ente.

8. Per l'a.a. 2016/2017 le borse per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale verranno erogate in base alle disponibilità di bilancio con il seguente ordine di priorità:

- studenti risultati idonei non vincitori per mancanza di fondi nelle graduatorie relative alla borsa di studio 2016/2017;
- studenti beneficiari di borsa di studio.

Art. 2 PREMIO DI LAUREA

1. Gli studenti che, a partire dall'anno di prima iscrizione, conseguono il titolo di laurea, di laurea D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 3, comma 5. magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale nell'ultimo anno regolare del corso di studi entro il 31 luglio 2016, beneficiano di un premio di importo pari alla metà della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso, e, per i fuori sede, al netto del valore del servizio abitativo pari a 2.500,00 €.

2. Gli studenti che si laureano nelle sessioni di cui ai commi 1 non possono beneficiare, in nessun caso, della borsa relativa al semestre aggiuntivo.

Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO

1. Per gli studenti beneficiari di borsa di studio o idonei non beneficiari per insufficienza di risorse, che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi motivi (economici, di salute propria o di un familiare, di lutto, ecc.), tali da compromettere la prosecuzione degli studi, l'EDISU può, alla luce della certificazione prodotta e della rilevanza delle motivazioni addotte, assumere, caso per caso, speciali provvedimenti, che devono avere il carattere di non ricorrenza.

2. L'EDISU, al fine di rendere oggettivi i provvedimenti prevede alcune tipologie di interventi aventi carattere di straordinarietà secondo quanto stabilito dal Sistema di Valutazione approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. Il contributo straordinario, il cui importo è definito dall'EDISU in base agli elementi di valutazione acquisiti, può essere cumulato con altri benefici.

4. Il contributo viene erogato prioritariamente agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2016/2017 già beneficiari o idonei di borsa nell'anno precedente. Successivamente viene erogato agli studenti aventi diritto nell'a.a. 2015/2016 che hanno perso i requisiti di merito a causa dell'evento o che a causa dell'evento, rientrano nei limiti ISEE con l'ISEE Corrente.

5. In caso di disponibilità di fondi, il contributo straordinario può essere inoltre concesso anche a studenti non richiedenti la borsa per l'a.a. 2016/2017, valutata la situazione rispetto ai requisiti economici, ai requisiti di merito e alla gravità e straordinarietà dell'evento verificatosi.

Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 1 FONDI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE BORSE DI STUDIO E ALTRI BENEFICI

1. I fondi disponibili per le borse di studio relative all'a.a. 2016/17 sono distribuiti secondo quanto stabilito dal precedente art. 2 della Sez. VII.

2. Per l'a.a. 2016/2017 le borse di studio, i premi di laurea, i contributi integrativi per la mobilità internazionale, le integrazioni alla borsa di studio per studenti diversamente abili, e le attività di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti, erogati dall'EDISU, sono finanziate con le risorse provenienti dal Fondo integrativo statale, dal gettito della tassa regionale, dalle somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti in misura non inferiore alle disponibilità accertate in ragione delle poste sopra richiamate.

3. Nel caso in cui, attribuite le borse di studio a tutti gli aventi diritto, risultassero ancora disponibili a bilancio risorse vincolate come descritte al punto 2 di questa sezione, l'EDISU - avuto riguardo alla programmazione economico-finanziaria anche pluriennale - potrà incrementare il valore delle borse di studio, aumentando prioritariamente l'importo delle borse degli studenti pendolari ed in sede fino ad un massimo di 100€. Qualora vi fosse ancora disponibilità di fondi, tutte le tipologie di borsa verranno ulteriormente incrementate in eguale percentuale. Identica percentuale troverà applicazione sulle trattenute per il servizio abitativo.

ALLEGATO A)
Importi della Borsa di Studio per l'a.a. 2016/2017

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE ≤ € 15.333,00					
TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	TOTALE VALORE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 1.930,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.780,00	
PENDOLARI	€ 2.822,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.672,00	
FUORI SEDE E VINCITORI DI POSTO LETTO	€ 5.119,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 2.469,00	Tale importo viene applicato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE E IDONEI DI POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 5.119,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 4.969,00	Tali disposizioni si applicano solo agli studenti richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
FUORI SEDE NON RICHIEDENTI POSTO LETTO	€ 2.924,00	€ 0	€ 150,00	€ 2.774,00	Tali disposizioni si applicano solo agli studenti non richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso e quindi una spesa superiore agli studenti pendolari.

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE COMPRESO
TRA 15.333,00 € e 23.000,00 €

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 1.577,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.427,00	
PENDOLARI	€ 2.123,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.973,00	
FUORI SEDE VINCITORI DI POSTO LETTO	€ 4.281,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 1.631,00	Tale importo viene applicato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE IDONEI AL POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 4.281,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 4.131,00	Tali disposizioni si applicano solo agli studenti richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
FUORI SEDE NON RICHIEDENTI POSTO LETTO	€ 2.182,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.032,00	Tali disposizioni si applicano solo agli studenti non richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso e quindi una spesa superiore agli studenti pendolari.

IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	IMPORTO IN DENARO CON ISEE Universitario ≤ 15.333,00 €	IMPORTO IN DENARO CON ISEE COMPRESO TRA 15.333,00 € e 23.000,00 €
IN SEDE	€ 433,00	€ 292,00
PENDOLARI	€ 554,00	€ 369,00
FUORI SEDE	€ 1.007,00	€ 634,00

VALORE SERVIZI PER STUDENTI IDONEI DI BORSA DI STUDIO ISCRITTI A TEMPO PIENO

TIPOLOGIA IDONEI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	VALORE SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE/PENDOLARI PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Agli idonei iscritti ai primi anni di corso viene erogato il servizio ristorazione al costo previsto per gli studenti di prima fascia pasto ridotto € 1,70, piatto unico € 1,80, pasto intero € 2,50
IN SEDE/PENDOLARI ANNI SUCCESSIVI	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	Il valore della ristorazione viene corrisposto interamente nel servizio
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO - PRIMI ANNI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Agli idonei iscritti ai primi anni di corso viene erogato il servizio ristorazione al costo previsto per gli studenti di prima fascia pasto ridotto € 1,70; piatto unico € 1,80; pasto intero € 2,50 e il servizio abitativo a titolo gratuito
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO -ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	€ 3.250,00	€ 2.500,00	€ 750,00	€ 0,00	Il valore della ristorazione viene corrisposto interamente nel servizio

INDICE

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI	3
Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI.....	4
<i>Art. 1 BORSA DI STUDIO</i>	4
<i>Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO</i>	6
Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO	7
Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI.....	7
<i>Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI</i>	7
<i>Art. 2 PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE</i>	8
<i>Art. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REQUISITI DI MERITO</i>	9
Sez. VI. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO.....	9
<i>Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI</i>	9
<i>Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO</i>	10
<i>Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE</i>	12
Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI	13
<i>Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI</i>	13
<i>Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE</i>	15
Sez. VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	16
<i>Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI</i>	16
<i>Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO</i>	17
<i>Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE</i>	18
Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO	18
<i>Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE</i>	18
<i>Art. 2 PREMIO DI LAUREA</i>	19
<i>Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI</i>	19
<i>IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO</i>	19
Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E COPERTURA FINANZIARIA	20
<i>Art. 1 FONDI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE BORSE DI STUDIO E ALTRI BENEFICI</i>	20
ALLEGATO A).....	21
Importi della Borsa di Studio per l'a.a. 2016/2017.....	21